

Ambito Distrettuale Napoli Città
Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato ad ABC
Napoli Azienda Speciale

TRA
L'Ente Idrico Campano
e
ABC Acqua Bene Comune Napoli – Azienda Speciale

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno _____ (____) del mese _____

Tra

L'Ente Idrico Campano (di seguito anche “EIC” o “EGA”), codice fiscale 08787891210, con sede in Napoli alla via De Gasperi n. 28, rappresentato dal Presidente e Legale rappresentante prof. Luca Mascolo, nato ad Agerola il 04/02/1961 domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in forza dei poteri statutari conferitigli;

E

ABC Acqua Bene Comune Napoli – Azienda Speciale (di seguito anche “ABC” o “Gestore” o “Azienda”), codice fiscale e P. IVA n. 07679350632, con sede in Napoli alla via Argine n. 929, rappresentata dal Direttore e Legale rappresentante, ing. Sergio De Marco, nato a Napoli il 02/05/1961, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda, in forza dei poteri statutari conferitigli ed a tanto autorizzato dalla Delibera del CdA n. _____ del _____

Di seguito, congiuntamente, **“Parti”**

Premesso che

a) L'art. 149 bis del D. Lgs. 152/2006 prevede che *“L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”*;

b) La L.R. Campania n. 15/2015, rubricata come *“Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano”*, ha istituito l'Ente Idrico Campano, precisando che *“gli Enti locali, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali e dalla legislazione statale e comunitaria in materia, svolgono attraverso l'Ente Idrico Campano, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione ed il relativo controllo di cui al Titolo II”*;

c) la legge regionale 02 dicembre 2015, n. 15 in materia di *“Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente idrico campano”*, ha istituito l'ATO unico regionale ripartito in ambiti distrettuali ai fini gestionali, così come individuati, da ultimo, nell'elenco di cui all'art. 35, comma 1, lettera f, della Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31, fra i quali è ricompreso l'Ambito Distrettuale Napoli Città; d) Il Consiglio di Distretto Napoli Città, con proprio atto n. 2 del 28/04/2022, ha deliberato *“ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) e dell'art. 14, comma 1, lett. b), della L.R. n. 15/2015, che l'affidamento del servizio idrico integrato nell'Ambito Distrettuale Napoli Città sia disposto dall'EIC in favore di ABC Napoli, Azienda Speciale del Comune di*

Napoli, nel rispetto delle procedure normativamente prescritte e delle competenze fissate nello Statuto; 2. di esprimere l'indirizzo che i contenuti del redigendo Piano d'Ambito Distrettuale di interesse e di competenza di questo Consiglio tengano conto dell'indicazione di cui al punto che precede, per ciò che attiene alla definizione della forma di gestione e del connesso modello gestionale; 3. di incaricare il Coordinatore di questo Consiglio, con il supporto degli uffici dell'EIC, di seguire le attività che l'EIC dovrà mettere in atto al fine di avviare e portare a compimento ogni utile e proficua interlocuzione, improntata a leale collaborazione, con il predetto gestore e con il Comune di Napoli finalizzata alla definizione ed al compimento, per quanto di rispettiva competenza, di tutti gli atti e gli adempimenti occorrenti alla formalizzazione dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato all'Azienda Speciale ABC Napoli, ai sensi dell'art. 149bis, dell'art. 151 e dell'art. 172 del D.Lgs. n. 15/2016 e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012 ed all'art. 1bis dell'art. 3bis del D.L. n. 138/2011"

e) in data 23/09/2022 il Consiglio di Distretto Napoli Città, con Delibera n. 3 ha approvato il Preliminare di Piano d'Ambito distrettuale, formulando ulteriore indicazione ai sensi del comma 1 lett. b dell'art. 8 della L.R. n. 15/2015, affinché a valle dell'approvazione del Preliminare di Piano d'Ambito Distrettuale da parte del Comitato Esecutivo, fosse immediatamente disposto l'affidamento del SII all'azienda speciale ABC Napoli quale gestore unico, ai sensi dell'art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006, ponendo il medesimo Preliminare di Piano alla base del rapporto concessorio, subordinatamente all'impegno formale del gestore a recepire e fare proprie tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie all'approvazione definitiva del Piano d'Ambito Distrettuale, ferma restando l'esigenza di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione in ossequio alla normativa di settore ed alla regolazione ARERA applicabile.;

f) in data ____ il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano, con deliberazione n. _____, ha approvato, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett., lett. b e lett. h) della L.R. n. 15/2015, il Piano Economico Finanziario e la forma di gestione considerati nel Preliminare di Piano d'Ambito distrettuale già approvato dal Consiglio di Distretto;

g) che in data _____ il Comitato esecutivo di EIC, con deliberazione n. __ del _____, in recepimento dell'indicazione fornita dal Consiglio di Distretto ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 15/2015, ha disposto l'affidamento della gestione del SII all'Azienda Speciale ABC Napoli quale gestore unico con riferimento al territorio dell'Ambito Distrettuale Città di Napoli, ai sensi dell'art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006, ponendo il medesimo Preliminare di Piano alla base del relativo rapporto concessorio, subordinatamente all'impegno formale del gestore a recepire e fare proprie tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie all'approvazione definitiva del Piano d'Ambito Distrettuale, ferma restando l'esigenza di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione in ossequio alla normativa di settore ed alla regolazione ARERA applicabile.

h) che con la sottoscrizione del presente atto, l'Azienda Speciale ABC Napoli si impegna a recepire e fare proprie tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al Preliminare di Piano d'Ambito Distrettuale allegato alla presente Convenzione, che si dovessero rendere necessarie per l'approvazione definitiva del Piano d'Ambito Distrettuale di cui all'art. 17 della L.R. n. 15/2015, ferma restando l'esigenza di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione in ossequio alla normativa di settore ed alla regolazione ARERA applicabile;

i) le parti si danno reciprocamente atto che con l'approvazione definitiva del Piano d'Ambito Distrettuale della Città di Napoli di cui all'art. 17 della L.R. n. 15/2015, lo stesso sostituirà

integralmente il Preliminare di Piano d'Ambito Distrettuale allegato alla presente convenzione, così da costituire, anche attraverso i suoi aggiornamenti periodici, l'unico strumento di pianificazione e programmazione della gestione affidata all'Azienda Speciale ABC Napoli ed elemento essenziale della presente convenzione di gestione.

TUTTO CIO' PREMESSO

Vista la deliberazione ARERA n. 656/2015/R/idr, e convenuto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti sopra meglio identificate si conviene e si stipula quanto segue

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio integrato ed in particolare

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di

accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione ed altre attività idriche;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili ed industriali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA);

Ente Idrico Campano o Ente Idrico o EIC: l'ente di governo d'ambito della Regione Campania, rappresentativo degli enti locali della Regione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale identificato

Ambito territoriale ottimale: la dimensione territoriale regionale per lo svolgimento delle funzioni di governo attribuite all'Ente Idrico Campano;

Ambito distrettuale: la dimensione territoriale al cui livello sono individuati i soggetti gestori ai sensi dell'articolo 147, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152/2006;

Piano d'ambito regionale: lo strumento di pianificazione e programmazione degli interventi relativi al ciclo integrato delle acque su scala regionale;

Piano d'ambito distrettuale: lo strumento di pianificazione e programmazione degli interventi su scala distrettuale che costituisce la base del programma degli interventi, delle opere e delle manutenzioni straordinarie nonché il programma temporale e finanziario di esecuzione allegato al disciplinare del contratto con il gestore; nelle more della definitiva approvazione del Piano d'Ambito Distrettuale Napoli Città, le parti considerano il Preliminare del Piano d'Ambito Distrettuale allegato alla presente convenzione quale atto equipollente al Piano d'Ambito Distrettuale;

1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) *ratione temporis* vigente.

Articolo 2 – Oggetto

2.1. Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente Idrico Campano si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi ed il Piano Economico-Finanziario;

c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.

2.3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, ABC si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:

a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EIC in attuazione della normativa vigente;

b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;

c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.

Articolo 3 – Regime giuridico per la gestione del servizio

3.1. ABC provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di affidamento diretto/in house providing, in adempimento alla deliberazione del Comitato Esecutivo di EIC n. ____ del ____, ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nella quale è riportato il motivo della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 4 – Perimetro delle attività affidate

4.1. L'EIC è tenuto a garantire ad ABC il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.

4.2. Il servizio affidato ad ABC mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività:

Servizio idrico integrato, composto dai segmenti di captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione, come meglio precisati all'art. 1 (definizioni).

Con riferimento al servizio di depurazione, con la sottoscrizione del presente atto, l'Azienda Speciale ABC Napoli si impegna ad assumere la gestione degli impianti e delle infrastrutture ricadenti nel perimetro della Città di Napoli ed al momento estranei alla dotazione in uso all'Azienda Speciale, in ottemperanza agli atti di programmazione e pianificazione della gestione adottati dall'Ente Idrico Campano e secondo le tempistiche ivi definite, ferma restando la necessità di mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione

4.3. Il perimetro dell'affidamento può soggetto a variazione con riferimento ai servizi richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, anche al fine di assicurare l'equilibrio

economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 14 della presente convenzione.

4.4. La titolarità delle attività di captazione ed adduzione della risorsa idrica attualmente svolte da ABC Napoli al di fuori del perimetro amministrativo del Comune di Napoli sono considerate ad ricomprese nel perimetro dell'affidamento oggetto del presente atto.

4.5. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'Ambito Distrettuale Città di Napoli da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.

4.6. L'EIC ed ABC prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'Ambito Distrettuale Città di Napoli non operano gestori conformi.

4.7. EIC prende atto del fatto che l'Azienda è affidataria di altre attività idriche affidate direttamente da parte dell'Amministrazione comunale di Napoli o per servizi di competenza della stessa (ad esempio, la pulizia delle fontane o la gestione di impianti di trattamento di acque di falda), nonché da parte di altre amministrazioni pubbliche (ad es. analisi delle acque) sulla base di specifici contratti e che potrà risultare affidataria di ulteriori attività, in dipendenza delle decisioni dell'Amministrazione comunale e degli altri enti pubblici, fermo restando che la gestione del SII oggetto della presente convenzione dovrà sempre costituire l'attività prevalente dell'Azienda Speciale ABC, quale condizione e nei limiti normativamente fissati per il mantenimento dei requisiti occorrenti all'affidamento del servizio in regime di in house providing. Per le altre attività idriche ulteriori rispetto alla gestione del SII, il gestore si impegna al rispetto della pertinente regolazione ARERA in materia di unbundling contabile.

4.9. Le determinazioni tariffarie relative all'attività di sub distribuzione idrica effettuata da ABC in favore di enti non ricadenti nel perimetro amministrativo dell'Ambito Distrettuale Città di Napoli sono assunte dall'EIC nell'ambito della predisposizione tariffaria generale riferita al Gestore per i singoli periodi regolatori oggetto dei metodi tariffari approvati da ARERA ed in conformità ai provvedimenti di regolazione, pro tempore vigenti, della medesima Autorità.

4.10. Con la firma della presente Convenzione, ABC viene autorizzata a curare, quale soggetto espressamente e formalmente delegato dall'EIC e dalle Amministrazioni proprietarie delle infrastrutture in gestione e, quindi, in nome e per conto delle stesse amministrazioni, all'acquisizione delle autorizzazioni di legge (es. autorizzazione allo scarico, ecc.) ed a svolgere compiti di stazione appaltante e/o di soggetto attuatore e/o destinatario diretto di finanziamenti pubblici, nonché a provvedere alle eventuali procedure di esproprio per pubblica utilità, come meglio precisato nel successivo articolo 10.

Articolo 5 – Gestione delle infrastrutture

5.1. Gli impianti e le infrastrutture demaniali necessari ed utilizzati da ABC per la gestione del Servizio Idrico Integrato (ivi inclusi quelli eventualmente consegnati ad ABC nel caso di assunzione di ulteriori segmenti del SII) sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 143 del D. Lgs n. 152/2006 e vengono concessi in uso gratuito al Gestore per tutta la durata della Convenzione, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006.

5.2. ABC dovrà curare la conservazione e la manutenzione dei suddetti beni e non potrà mutare la destinazione d'uso degli stessi, senza il preventivo consenso dell'Ente Idrico Campano. A tal fine, ABC, previo assenso dell'EIC nelle forme previste dalla normativa e dalla regolazione ARERA

applicabili, potrà operare su impianti ed infrastrutture tutti gli interventi ritenuti necessari, utili ed opportuni per il migliore svolgimento del servizio, compresa la sostituzione per interventi di risanamento e/o potenziamento, la messa fuori servizio degli impianti obsoleti e non più utilizzabili.

5.3. Al termine della concessione, i beni di cui sopra e quelli realizzati dal Gestore nel corso del periodo di affidamento della gestione del SII dovranno essere riconsegnati alle amministrazioni proprietarie ovvero al Gestore Subentrante in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

Articolo 6 – Durata della Convenzione

6.1. Tenuto conto del Programma degli Interventi ricompreso nel Preliminare di Piano d'Ambito Distrettuale allegato, che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del connesso Piano Economico – Finanziario, la durata dell'affidamento è fissata al 31/12/2027. Con provvedimento dell'Ente di Governo dell'Ambito la durata dell'affidamento può essere estesa fino al massimo di anni 30, secondo il limite prescritto dall'art.151, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006. Essendo ABC già in possesso degli impianti, la Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto.

6.2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e al di fuori dell'ipotesi di cui al comma che precede, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

a) nuove ed ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA).

6.3. Nei casi di cui al comma 6.2, ABC presenta motivata istanza all'EIC, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'ARERA. L'EIC decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette ad ARERA la propria determinazione – unitamente agli atti convenzionali aggiornati – ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

Titolo II PIANO D'AMBITO DISTRETTUALE

Articolo 7 – Contenuto del Preliminare di Piano d'Ambito distrettuale

7.1. Il Preliminare Piano d'Ambito distrettuale, approvato con Deliberazione del Consiglio di Distretto "Napoli Città" n. 3 del 23/09/2022, ed allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 17 della L.R. 15/2015, dai seguenti atti:

- a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
- b) il *Programma degli Interventi (PDI)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
- d) il *Piano Economico-Finanziario (PEF)*, che prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano – composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario – così come redatto, garantisce il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario è stato asseverato dalla società _____, iscritta nell'albo degli intermediari finanziari/o da una società di revisione.

7.2 Le parti si danno reciprocamente atto che con l'approvazione definitiva del Piano d'Ambito Distrettuale della Città di Napoli di cui all'art. 17 della L.R. n. 15/2015, lo stesso sostituirà integralmente il Preliminare di Piano d'Ambito allegato alla presente convenzione, così da costituire, anche attraverso i suoi aggiornamenti periodici, l'unico strumento di pianificazione e programmazione della gestione affidata all'Azienda Speciale ABC Napoli ed elemento essenziale della presente convenzione di gestione.

7.3. L'EIC assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Articolo 8 – Aggiornamento del Piano d'ambito distrettuale

8.1. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'ARERA, l'EIC – all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'ARERA – adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “*specifico schema regolatorio*” composto dagli atti – elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione – di seguito riportati:

- a) l'*aggiornamento del Programma degli Interventi*, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta di ABC), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PDI reca la puntuale indicazione degli integranti riferiti all'orizzonte temporale

di volta in volta esplicitato dall'ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) l'*aggiornamento del Piano Economico-Finanziario*, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento – e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'ARERA – l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'ARERA.

8.2. L'EIC assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

8.3. L'EIC assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito distrettuale ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo i criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Articolo 9 – Interventi previsti dal Programma degli Interventi o dal Piano d'Ambito distrettuale

9.1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 158-bis del D. Lgs. 152/2006, i progetti definitivi delle opere, degli interventi e degli impianti previsti nel Programma degli Interventi o compresi nel Piano d'Ambito distrettuale, nonché le loro modifiche sostanziali, sono approvati da EIC, che provvede, ove necessario, alla convocazione di apposita Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. 241/90.

9.2. Per gli interventi di cui al precedente comma, la convocazione della Conferenza dei Servizi, quando necessaria, può essere fatta direttamente da ABC, dietro autorizzazione di EIC e ferma restando l'approvazione finale di competenza dell'Ente d'Ambito;

9.3. L'approvazione di cui ai precedenti commi comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

Articolo 10 – Delega dei poteri espropriativi

10.1. Per i casi di espropriazione di pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione del Programma degli Interventi, ed in ogni caso per l'esatto adempimento della presente Convenzione, l'Ente Idrico Campano attribuisce ad ABC – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 8 del DPR n. 327/2001 e s.m.i., nonché dell'articolo 158 bis comma 3 del D. Lgs. 152/2006 – le funzioni ed i poteri di autorità espropriante, quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne i relativi procedimenti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore.

10.2. ABC è obbligata a dare attuazione alla suddetta delega e ad ogni atto del procedimento espropriativo nel quale dovranno essere riportati gli estremi della presente Convenzione di Gestione.

Articolo 11 – Interventi non previsti dal Programma degli Interventi o dal Piano d’Ambito distrettuale

11.1. ABC potrà realizzare interventi per nuove opere in difformità alla pianificazione d’Ambito o dal Programma degli Interventi di cui allo schema regolatorio approvato, a condizione che tale iniziativa non vada ad alterare la previsione economica complessiva di spesa prevista in ciascun anno dal medesimo Programma (ad eccezione degli interventi indifferibili ed urgenti). La realizzazione di detti interventi extra PdI dovrà in ogni caso essere preventivamente autorizzata dall’EIC.

Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 12 – Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario

12.1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell’ARERA e a quanto precisato nella presente convenzione.

Articolo 13 – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

13.1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario, ABC presenta all’EIC istanza di riequilibrio.

13.2. L’istanza deve contenere l’esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell’equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l’esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

13.3. E’ obbligo del Gestore comunicare altresì, nell’istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 14 – Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario

14.1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell’ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell’ARERA, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;

- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle Parti.

14.2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

Articolo 15 – Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

15.1. L'EIC decide sull'istanza di riequilibrio presentata da ABC entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EIC, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dall'ABC.

15.2. L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EIC nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.

15.3. L'istanza di riequilibrio deve tenere conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 16– Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

16.1. L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

16.2. L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessarie per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.

16.3. L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

16.4. L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

16.5. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

16.6. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del Gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

16.7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimessa all'EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

16.8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore – limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi – attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

Titolo V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 17 – Ulteriori obblighi dell'EGA

17.1. L'EGA è obbligato a:

-
- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
 - b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'ARERA medesima;
 - c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
 - d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
 - e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
 - f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'ARERA.

Articolo 18 – Ulteriori obblighi del Gestore

18.1. Il Gestore è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;
- d) applicare all'utenza il Regolamento di utenza preventivamente approvato dall'Ente Idrico Campano;
- e) proporre all'Ente Idrico Campano gli aggiornamenti al Regolamento di utenza ritenuti necessari al miglioramento della qualità del servizio;
- f) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- g) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del D. Lgs. 152/2006;
- h) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'ARERA;
- i) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- l) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;

- m) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano d'Ambito;
- n) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- o) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- p) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- q) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- r) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione;
- s) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione.

Articolo 19 – Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

19.1. L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria prevista dalla regolazione dell'ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.

19.2. Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.

19.3. Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di Ambiti Distrettuali, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano, sentiti i Consigli di Distretto interessati.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 20 – Penali

20.1. L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati a quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

20.2. L'EGA comunica all'ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 21 – Sanzioni

21.1. L'EGA è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 – Garanzie

22.1. In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.

22.2. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore si impegna a rilasciare idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria nel rispetto delle indicazioni di cui all'art.151, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006.

22.3. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

22.4. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

22.5. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 23 – Assicurazioni

23.1. ABC è da considerarsi detentore di tutti i beni e/o impianti assegnati in concessione ed è responsabile dei danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, derivanti da imprudente e/o negligente gestione del servizio pubblico alla stessa affidato ed assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile.

23.2. ABC assume l'obbligo di conservare in piena efficienza i suddetti beni e/o impianti nonché di tenere indenne EIC, nonché il Comune di Napoli, da qualsiasi pretesa di terzi, riconducibile alla gestione del servizio idrico, fognario e di depurazione ed alla detenzione di tutti i relativi manufatti.

23.3. ABC, ai fini che precedono, si obbliga alla stipula di idonee polizze di assicurazione per la copertura integrale di ogni rischio e/o responsabilità connessi o comunque dipendenti dalla propria attività e, comunque, dalla detenzione dei suddetti beni e/o impianti, nonché per assicurare gli stessi da ogni rischio che possa comprometterne la piena efficienza ed integrità.

In particolare, il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di € 5000.000;

b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per un massimale adeguato alla dotazione impiantistica in concessione d'uso al gestore.

Articolo 24 – Modalità di aggiornamento della convenzione

24.1. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, unitamente ai contenuti tecnici in essa presenti che ne costituiscono il Disciplinare, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 8 della presente convenzione.

Articolo 25 – Allegati

25.1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante – formale e sostanziale - della presente convenzione:

- a) Deliberazione del Consiglio di Distretto Napoli Città n. ____ del _____ (scelta della forma di gestione);
- b) Deliberazione dell'EIC n. _____ del ____ (affidamento del servizio);
- c) Preliminare del Piano d'Ambito distrettuale e relativa deliberazione di adozione da parte dell'EIC n. ____ del _____.